

Comune di CASTELLAZZO BORMIDA (AL)

OGGETTO: PARERE SU IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO RELATIVO ALL'ANNO 2020.

Il sottoscritto Revisore dei Conti, Dott. Carlo Cerri,

VISTA ed ESAMINATA

- l'ipotesi di accordo inerente il "CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO PER L'ANNO 2020";
- la relazione "ILLUSTRATIVA AL CONTRATTO INTEGRATIVO" redatta in conformità alle indicazioni della Circolare Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012";
- la relazione tecnico-finanziaria al contratto collettivo integrativo del personale non dirigente per l'anno 2020 (articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001);

RICHIAMATO

- l'art. 5, comma 3, del CCNL 01/04/1999, così come sostituito dall'art. 4 del CCNL 22/01/2004, che demanda all'Organo di Revisione il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata e sulle modalità di costituzione del fondo incentivante la produttività;
- l'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;
- l'art.40 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 così come modificato dal D.Lgs. 150/2009 prevede che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
- l'art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001 come modificato dal D.Lgs. 150/2009 prevede che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dall'organo di controllo;
- l'art. 23 del D.Lgs. 150/2009 e l'art. 16 del CCNL 21/05/2018 che sanciscono i criteri integrativi per le progressioni economiche orizzontali;
- l'art. 5 comma 2 e l'art. 6 comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001, che definiscono i principi generali e la presa d'atto nelle relazioni sindacali;
- l'art. 33 c. 2 ultimo periodo del D.L. 34/2019, che ha introdotto il nuovo modello di gestione delle assunzioni, non ponendo più il limite di spesa economico sostenuto nell'anno 2008;

DATO ATTO

- che il Fondo per l'anno 2020 è stato determinato applicando i criteri dettati dall'art. 31 CCNL del 22/01/2004 e dall'art. 68 CCNL del 21/05/2018 (previa rappresentazione del fondo come determinato dall'Ente in conformità all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017) con la conferma delle risorse stabili già individuate per l'anno 2019, confermando la riduzione automatica delle risorse in misura proporzionale alle cessazioni di personale, da determinare in sede di costituzione delle risorse e con l'individuazione delle risorse aventi carattere di variabilità;
- che le nuove progressioni economiche per l'anno 2020 sono state attribuite secondo criteri definiti dal CCI, nel rispetto del principio di selettività, ad una quota limitata di dipendenti, tenendo conto della valutazione individuale, che ne costituisce titolo prioritario, nonché in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance (adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 30/09/2020), il tutto nel rispetto dei principi dettati dall'art. 23 del D. Lgs. n. 150/2009 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- che la contrattazione decentrata si innesta sull'applicazione del nuovo quadro normativo, come definito dal CCNL 2016/2018, che ha avuto inizio con la contrattazione decentrata dell'anno 2018, si intende pertanto richiamato quanto espresso nella premessa di quest'ultima circa l'aggiornamento e la rettifica delle contrattazioni riferite agli anni 2016 e 2017 che hanno costituito la base per l'avvio del nuovo sistema di conteggio;

VERIFICATA

- la compatibilità legislativa e contrattuale dell'ipotesi summenzionata e la compatibilità economico finanziaria, le modalità di copertura degli oneri del fondo, con gli strumenti annuali, pluriennali di bilancio, con i vincoli posti dal Contratto Nazionale e dalle norme di Legge in essere;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sull'ipotesi di accordo e sulla relazione relativamente al "CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO PER L'ANNO 2020".

Lì, Castellazzo Bormida 04/12/2020

Il Revisore dei Conti

CERRI CARLO
